

COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

Via Vittorio Veneto, 52 - 64027 Sant'Omero (Te) - Cod. Fisc. 82002660676 - Part. IVA: 00523850675
Tel; +39 0861 88098 - Fax: +39 0861 88555 -

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

INDICE

ART. 1 - Definizioni

ART. 2 - Ambito di applicazione

ART. 3 - Requisiti

ART. 4 - Concorso alla valorizzazione

ART. 5 - Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici.

ART. 6 - Parametri finalizzati all'insediamento degli impianti ubicati a terra in aree tipizzate agricole dal vigente strumento urbanistico.

ART. 7- Interventi di minimizzazione degli impatti.

ART. 8 - dismissioni e ripristino dei luoghi.

ART. 9 - Documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto.

ART. 10 - Diritti tecnici di segreteria

ART. 11 - Contributo a titolo di ristoro e riequilibrio territoriale ed ambientale

ART.12 - Norme transitorie.

LEGENDA

Modifiche apportate con Delibera di Consiglio n. 15 del 29/03/2023:

Parte di Testo eliminato

Parte di Testo aggiunto

ART.1- Definizioni

L'Amministrazione comunale riconosce che la pianificazione del proprio territorio è attuata in modo da garantire il contenimento del consumo di suolo e l'eliminazione, la riduzione o la mitigazione degli impatti ambientali provocati; riconosce altresì che il suolo è un bene comune, il cui utilizzo razionale è sancito dalla Costituzione Italiana e dalla normativa internazionale.

Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a convertire l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- b) opere accessorie o connesse: civili, meccaniche, elettrice ed ogni altra opera necessaria alla completa realizzazione dell'impianto fotovoltaico (strade di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione, impianti di sorveglianza, ecc.);
- c) "san sealing": il processo di "sigillatura" o impermeabilizzazione causato dalla copertura del suolo con materiali "impermeabili", o comunque dal cambiamento delle caratteristiche del suolo tanto da renderlo impermeabile in modo irreversibile o difficilmente reversibile; è un processo considerato negativamente in quanto determina il "consumo del suolo" sovente correlato alla diminuzione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU);
- d) interventi di compensazione ecologica preventiva: le azioni intraprese prima di un intervento di nuova costruzione su suolo inedificato, per compensare il consumo di suolo prodotto dall'intervento stesso, attraverso il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico di carattere ecologico ambientale posto su un'altra porzione del suolo comunale. Il carattere ecologico ambientale consiste in miglioramenti alle specie, agli habitat e alle complessive risorse territoriali. La compensazione ecologica preventiva di norma non costituisce compensazione di carattere finanziario.
- e) **"Agrivoltaico": impianti che adottano soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione**

Gli interventi di compensazione ecologica preventiva, agli effetti del presente regolamento, consistono nella realizzazione - previa stipula di apposita convenzione - di sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, zone boscate, aree umide; a completamento di tali opere ecologiche sono ammesse le opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area, quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo, ridisegno e ripristino di canali e rogge.

ART. 2 - Ambito di applicazione

Al fine di limitare il consumo del suolo, evitare o ridurre al massimo possibile il processo di "soil-sealing" e, nel contempo, favorire l'utilizzazione di strutture, immobili o siti già esistenti e in possesso delle caratteristiche idonee all'installazione di impianti fotovoltaico, prima di pianificare nuovi insediamenti su aree vergini è obbligatorio il riuso delle aree dismesse o sottoutilizzate ovvero disponibili su immobili esistenti.

Le compensazioni ecologiche preventive sono obbligatorie ogni volta che, verificata indisponibilità di aree dismesse o sottoutilizzate ovvero disponibili su immobili esistenti, si renda necessario un intervento di nuova costruzione su suolo non edificato. Devono essere realizzate prima di mettere in servizio e prevedere il vincolo a finalità di uso pubblico di carattere ecologico-ambientale sulla corrispondente porzione di territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento integrano le disposizioni nazionali e regionali previste per i predetti impianti dettando direttive per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, in applicazione della D.G.R. Abruzzo 244/2010. Il presente regolamento si applica agli impianti fotovoltaici da realizzare in tutte le zone individuate nello strumento urbanistico vigente, ed in particolare alle zone classificate "E - agricole".

Sono esclusi dall'obbligo del rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, fermi restando gli obblighi e le limitazioni di natura diversa afferenti a qualsivoglia altro Ente interessato dalla realizzazione dell'intervento, gli impianti fotovoltaici:

1 - esclusivamente finalizzati all'auto consumo sia domestico che per le attività sanitarie e assistenziali, commerciali, artigianali ed industriali, fatte salve le prescrizioni previste da leggi, regolamenti e norme tecniche vigenti, e purché architettonicamente "parzialmente integrati" o "totalmente integrati" ai sensi del D.M. 19/02/2007;

2 - con potenza elettrica nominale fino a 20 KW;

3 - da realizzarsi sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali, commerciali o artigianali;

4 - da realizzarsi in aree industriali dismesse.

Ove previsto dalle leggi e regolamenti vigenti ~~la SCIA~~ [l'istanza](#) dovrà essere integrata con tutte le autorizzazioni e/o nulla osta di Enti o Servizi impositori di vincoli e/o delegati al controllo territoriale.

ART. 3 - Requisiti

~~Per gli impianti di potenza inferiore o uguale ad 1 MW~~ i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi dell'art. 46, come modificato dall'art. 49 del testo unico di cui la decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento.

~~Per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW si fa riferimento a quanto previsto in fase di autorizzazione unica regionale.~~

I proponenti l'installazione di impianti a fonti rinnovabili devono possedere i requisiti soggettivi previsti per le società industriali, civili e commerciali dalla legislazione vigente, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione e alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e tenuto conto che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, i soggetti proponenti la realizzazione di tali impianti e del loro esercizio nonché i soggetti indicati di realizzare dette opere devono essere in possesso dei requisiti indicati agli artt. 38 e 39 del succitato D.Lgs 163/2006. I requisiti di cui ai commi precedenti non sono richiesti nel caso di impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW e in tutti i casi in cui il proponente si configuri come autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 79/1999.

ART. 4 - Concorso alla valorizzazione

I proponenti la realizzazione di tutti gli impianti inclusi nel presente regolamento dovranno concorrere alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, ovvero a tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali;

Gli interessati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al precedente art. 2, dovranno sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo di cui al precedente punto; la predetta convenzione dovrà essere sottoscritta preventivamente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere e nel caso di presentazione della [SCIA Dichiaraione di Inizio Lavori Asseverata \(DILA\)](#) prima dell'acquisizione del titolo a dare inizio alla realizzazione delle opere. La sottoscrizione della convenzione è l'elemento indispensabile per l'inizio delle opere di costruzione dell'impianto; la convenzione specificherà inoltre l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale, a rilasciare nel minor tempo possibile i nulla-osta necessari per la posa in opera di linee elettriche, qualora queste transitino su strade di competenza comunale;

Si stabilisce sin d'ora che gli impianti di produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici sono da accertarsi catastalmente ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia del Territorio n. 3T del 6.11.2008 nella categoria D11 - Opifici - nella determinazione della rendita catastale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

ART. 5 - Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici.

Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici sono da considerarsi NON idonee le seguenti aree:

a) nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola, [fatto salvo per l'installazione di impianti agrivoltaici](#);

b) Nei siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 9214310EE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica e 79140910EE del consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

c) Le aree a pericolosità geomorfologica P3, così come individuate nel piano di assetto idrogeologico;

- d) Le zone classificate a rischio R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- e) Le aree poste a distanza inferiore a metri 300 dalla delimitazione dei Centri Abitati (considerando Centri Abitati anche le frazioni e/o altri agglomerati di case abitate censite all'interno del territorio del Comune), ai sensi dell'art. 3 del Codice della Strada, inteso come insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, anorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, la stessa distanza deve essere rispettata anche per gli impianti di agrivoltaico;
- f) Le aree soggette a vincolo paesaggistico;
- g) Le zone con segnalazione architettonica/archeologica e zone con vincolo architettonico /archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137. Per tali aree si dovrà considerare l'area di pertinenza compresi i corridoi di salvaguardia annessi;
- h) Le aree interessate da terreni che presentano delle caratteristiche intrinseche che ne determinano la loro vocazione viticola DOC. A tal proposito, la non presenza di detta condizione dovrà essere attestata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) correlata dalla rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie. **In tali aree può essere autorizzata l'installazione di impianto di tipo agrivoltaico purchè la perizia giurata contenga una asseverazione circa la compatibilità con la coltura D.O.C.;**
- i) tutte le aree ritenute territorialmente non idonee ai sensi dell'articolo 5.2.2. delle "Linee Guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo" approvate con D.G.R. n. 244 del 22/03/2010.

ART.6 - Parametri finalizzati all'insediamento degli impianti ubicati a terra in aree tipizzate agricole dal vigente strumento urbanistico.

Fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli, gli impianti ricadenti in zona agricola di potenza nominale fino ad 1 MW saranno consentiti a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno 2 volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico non potrà essere destinata a fini diversi da quelli agricoli e dovrà essere composta da una o più particelle di terreno contigue e non separate da strade percorribili da autovetture di qualunque categoria. Qualora le particelle siano di più proprietari sarà necessario costituire apposito consorzio tra i proprietari agricoli delle aree preliminarmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'intervento;

Fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli, gli impianti ricadenti in zona agricola di potenza nominale superiore ad 1 MW saranno consentiti a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno tre volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico non potrà essere destinata a fini diversi da quelli agricoli e dovrà essere composta da una o più particelle di terreno contigue e non separate da strade percorribili da autovetture di qualunque categoria;

Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima ~~per ricorrere alla procedura di SCIA~~, sono considerati come un unico impianto.

Per le aree da destinare all'installazione degli impianti il proponente dovrà presentare unitamente alla documentazione progettuale l'autorizzazione del proprietario all'utilizzo e alla trasformazione dei suoli.

Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà dovranno essere sistematiche in modo tale da non arrecare danno al sistema geomorfologico sia da un punto di vista strutturale che di impatto visuale. A tal fine esse saranno realizzate con strutture idonee *in rete* metallica debitamente mascherate, con un'altezza massima totale di metri 2,50. Solo sul lato di ingresso principale la recinzione potrà essere realizzata con un muretto di 70 cm e sovrastante rete metallica per una altezza massima di metri 2,50. La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e D.L. 10 settembre 1993, n. 360). Resta stabilita nel minimo di metri 10.

Le infrastrutture (cabine elettriche) la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica di ufficio.

ART. 7- Interventi di minimizzazione degli impatti.

In riferimento agli interventi di minimizzazione degli impatti, fatte salve le prescrizioni particolari richieste per le zone soggette a rischio di qualunque livello o richieste da altri Enti che debbono esprimere parere, risultano preferibili, per l'installazione di impianto fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata.

Analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente. Sia per le fasi di cantiere per la fase di costruzione e gestione dell'impianto, in particolare si richiede quanto segue:

- il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli con lo stato dei luoghi già alterato;
- dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica o privata utilizzata o danneggiata a seguito delle lavorazioni, fermo restando l'obbligo alla demolizione totale delle eventuali opere di fondazione in c.a. che dovessero risultare necessarie.
- nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto, essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

Sono assolutamente vietati i tratti di viabilità interna con conglomerati bituminosi, i rilevati stradali ed i riempimenti di piazzali di manovra e di sosta od altro con materiali provenienti da impianti di frantumazione che possano costituire alterazioni dello stato dei luoghi.

ART. 8 - Dismissioni e ripristino dei luoghi.

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di convenzione tra il soggetto proponente (proprietario e Soggetto Responsabile) e il Comune;
- la cessione o vendita a terzi dell'impianto fotovoltaico realizzato o da realizzare comporterà, l'assunzione da parte della società subentrante, di tutti gli oneri ed impegni contenuti nell'atto convenzionale sottoscritto dalla società proponente e l'Amministrazione Comunale;
- rimozione completa delle linee elettriche asservite al campo fotovoltaico compreso i componenti della cabina di trasformazione lato utente ad esclusione delle linee elettriche, manufatti ed apparecchiature di proprietà ENEL, e con conferimento dei materiali di risulta agli impianti di recupero e trattamento della secondo la normativa vigente;
- obbligo di comunicazione, a tutti gli assessorati regionali interessati, della dismissione dell'impianto;
- in caso di superamento del secondo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa (impianto funzionante in regime di vendita dell'energia prodotta), l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso;
- i proponenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.

Il soggetto proponente dovrà produrre, entro i tempi stabiliti nella convenzione di cui al l'art. 4 e comunque prima della messa in funzione dell'impianto, una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari al 3% (tre percento) del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto. L'importo della polizza dovrà essere aggiornato ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura dell'1,5% annuo.

Detta fideiussione potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto da attestarsi con apposito verbale in contraddittorio tra il soggetto proponente e l'Amministrazione Comunale.

ART. 9 - Documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative presentate, tramite propria struttura o con l'ausilio di un Energy Manager incaricato, e fissando obblighi informativi da parte degli Operatori/Investitori che hanno presentato **SCIA PAS** o Autorizzazione Unica presso l'Ufficio tecnico comunale riguardo la concreta pianificazione della realizzazione delle opere.

Per gli impianti di potenza fino ad **± 10 MW** l'ufficio tecnico comunale effettua una verifica istruttoria delle istanze presentate attraverso la **SCIA PAS** ai fini della verifica dei requisiti di sussistenza delle condizioni di applicabilità della **SCIA PAS** stessa.

Ai fini dell'istruttoria della **SCIA PAS** verrà valutata la documentazione fornita in termini di completezza della relazione dettagliata e degli opportuni elaborati progettuali ai *sensi* degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.

La documentazione minima necessaria alla valutazione dell'impianto è la seguente:

- Autorizzazione del proprietario all'utilizzo dei suoli con trasformazione per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell'impianto;
- Dettagliata relazione tecnica a firma del progettista dell'intervento che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie;
- Dichiarazione resa dal progettista dell'intervento di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico - territoriali, urbanistici, del patrimonio storico artistico, idrogeologici, della navigazione aerea;
- Tutti gli atti di assenso necessari per legge, compreso il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica qualora necessaria;
- Dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- Documentazione di cui all'art. 3 del presente regolamento ~~per impianti inferiori ad 1MW~~;
- rappresentazione del progetto in scala 1:1000 e comunque idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione della strada di accesso e classificazione della medesima, nonché delle quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie occupata e superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico comprensivo delle opere connesse o accessorie, ed eventuali opere di mitigazione lungo la recinzione, sistema infrastrutturale di collegamento alla rete elettrica principale;
- progetto relativo alla recinzione con particolari costruttivi riferiti anche all'accesso (scala 1:100);
- particolare costruttivo del modulo fotovoltaico, debitamente quotato (scala 1:100) e del sistema di fissaggio meccanico;
- progetto inerente il posizionamento sul lotto delle cabine elettriche e degli altri volumi debitamente quotate con disegni illustranti le cabine medesime e i volumi previsti (scala 1:100);
- richiesta della STMG a TERNA \ENEL per l'allaccio alla rete elettrica comprensiva di copia di tutta la documentazione presentata, timbrata e firmata da tecnico abilitato.

Le basi tematiche di ubicazione e rappresentazione dell'intervento da presentare su supporto cartaceo e su supporto informatico georiferito con sistema di riferimento UTM WG584 -fuso 33N, sono le seguenti:

- aerofotogrammetria in scala 1:10.000;
- ortofoto in scala 1:10.000;
- catastale in scala 1:4.000;
- ambiti territoriali distinti dell'adeguamento al PUTT/P in scala adeguata;
- ambiti territoriali estesi dell'adeguamento al PUTT/P in scala adeguata;
- sistema vincolistico comunale in scala 1:10.000.

La documentazione amministrativa da produrre prima del decorso dei termini previsti dalla procedura di **SCIA PAS** è la seguente:

- Indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori congiuntamente alla presentazione del DURC in corso di validità;
- Indicazione del Direttore dei Lavori e del Tecnico dell'impresa esecutrice;
- Fideiussione per come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;

- Interventi di compensazione ecologica preventiva e criticità ambientale;
- Sottoscrizione della convenzione per come previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

ART. 10 - Diritti tecnici di segreteria

Il soggetto proponente, data la particolare complessità dell'istruttoria che configura una molteplicità di "endoprocedimenti" ai quali devono partecipare differenti Settori di questa A.C., dovrà versare all'atto della richiesta di **SCIA, PC DILA o PAS** o autorizzazione unica in favore del Comune, a titolo di "Diritti tecnici di segreteria" in base alle seguenti categorie:

- a. Impianti con potenza fino a 20 kWp (destinati all'autoconsumo): € 100,00 (euro cento);
- b. Impianti con potenza oltre 20 kWp e fino a 100 kWp (destinati alla vendita): € 1.000,00 (euro mille);
- c. Impianti con potenza oltre 100 kWp e fino a 500 kWp (destinati alla vendita): € 2.500,00 (euro duemilacinquecento);
- d. Impianti con potenza oltre 500 kWp (destinati alla vendita): € 5.000,00 (euro cinquemila).

ART. 11 - Interventi a titolo di compensazione ecologica preventiva e criticità ambientale

Ferme restando le considerazioni relative ai precedenti articoli, per quanto riguarda gli impianti con potenza oltre 100 kWp, il soggetto proponente, in luogo degli interventi da realizzare a titolo di compensazione ecologica preventiva e criticità ambientale, finalizzati anche alla valorizzazione delle aree territoriali interessate, potrà optare per il versamento annue di un contributo economico, una tantum, all'atto della stipula della convenzione in favore del Comune, pari ad un importo di € 50,00 per ogni kWp ulteriore ai ~~100kW~~^{50kW}.

L'Amministrazione comunale, valutato il primario interesse pubblico e la dimensione dell'impianto, potrà, come ulteriore alternativa, richiedere al soggetto proponente un intervento/misura di diversa natura per il medesimo titolo, da realizzarsi nelle aree immediatamente corrispondenti a quella destinata all'intervento.

A tal fine, per impianti di rilevante dimensione (Es. oltre 1 MW), l'Amministrazione comunale potrà discrezionalmente concordare con il soggetto proponente interventi/misure aggiuntive/alternative atipiche, che tengano conto del primario interesse pubblico della collettività territoriale comunale, di valore pari o superiore agli interventi/misure di cui ai precedenti commi.

La bozza di convenzione proposta dal richiedente dovrà essere valutata di volta in volta e approvato in con delibera di giunta Comunale.

Il convenzionamento detto comporterà anche l'impegno da parte dell'Amministrazione comunale ad operare fattivamente, dando la giusta priorità alle opere insediande, così come segue:

- promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici come nella volontà legislativa europea e nazionale, nonché il corretto inserimento di tali opere nel territorio comunale;
- razionalizzare ed accelerare le procedure per l'esame della pratica inerente fonti rinnovabili;
- eliminare qualsivoglia ostacolo burocratico che non sia consono alla ratio normativa di favor nei confronti dell'insediamento di impianti che producono fonti energetiche rinnovabili.

La destinazione del contributo di cui al primo comma, a titolo di compensazione ecologica e di riequilibrio territoriale ed ambientale, sarà vincolata alla realizzazione - da parte del Comune - delle seguenti categorie di interventi:

- spese per manutenzione e riqualificazione ambientale di strade e pubblica illuminazione in zone rurali;
- realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale;
- realizzazione e sistemazione di piste ciclabili;
- realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
- realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente, ecc.);
- realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc...) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;

- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.);
- spese per la tenuta e l'aggiornamento dell'apposito albo con l'elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici;
- realizzazione di opere di pubblica utilità dirette a favorire il mantenimento dell'antropizzazione in zona rurale e, comunque, al servizio della collettività amministrata.

ART.12 - Norme transitorie.

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, ovvero non sia validamente decorso il termine di 60 giorni dalla formale presentazione di SCIA depositata a norma della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..